Archivio normativa LavoriPubblici.it

N. 00888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2025, proposto da Alfonso Giacomaniello, Aniello Giacomaniello, Francesco Giacomaniello e Giuseppe Giacomaniello, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Alfonso Orlando, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

WWW.LAVORIPUBBLICI.IT

per l'annullamento

a - dell'ordinanza n. 332/2024 (prot. n. 38205 del 19.12.2024), successivamente notificata, con la quale il Comune di Angri ha ingiunto lo sgombero per l'immissione in possesso degli immobili abusivi in Via Quarto I, acquisiti al patrimonio comunale;
b – della nota prot. n. 1064 del 13.01.2025 con la quale è stata respinta l'istanza di riesame depositata dai ricorrenti in data 09.01.2025;
c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali
nonché per l'accertamento
della mancata acquisizione al patrimonio comunale dell'area, con entrostanti immobili, di proprietà dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale sono stati impugnati l'ordinanza n. 332/2024 (prot. n. 38205 del 19.12.2024), con la quale il Comune di Angri ha ingiunto lo sgombero per l'immissione in possesso degli immobili abusivi in Via Quarto I, acquisiti al patrimonio comunale; nonché la nota prot. n. 1064 del 13.01.2025, con la quale è stata respinta l'istanza di riesame depositata dai ricorrenti in data 09.01.2025.
I ricorrenti sono insorti avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.

WWW.LAVORIPUBBLICI.IT

Resiste in giudizio il Comune intimato.

Orlando Alfonso ha depositato atto d'intervento ad oppponendum.

Nell'udienza camerale del 14 maggio 2025, il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., eventuali profili d'inammissibilità del ricorso in ragione del possibile difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale.

All'esito, la causa è introitata per la decisione.

Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione e perciò può essere deciso con l'odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Nell'ambito del presente giudizio, si controverte della legittimità o meno della gravata ordinanza di sgombero dell'immobile occupato.

Ciò premesso, la giurisprudenza è chiara sul punto.

Invero, la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'Amministrazione agisce "iure privatorum" – al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica – non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene (Tar Campania, Salerno, II Sezione, sentenza del 24/04/2025, n. 00778/2025; Tar Palermo sent. 200/2023 che richiama T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, n. 931/2015» (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1531/2017; più di recente, Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 02-05-2020, n. 4554).

Tale conclusione viene ad essere ulteriormente corroborata dal fatto che, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.p.r. 380/2001 (così come modificato dall'art. 1, comma 1,

lettere c-ter) e d) del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105) ha introdotto la possibilità per il Comune di vendere l'opera abusiva non demolita e l'area di sedime, se l'opera non contrasta con importanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, non ritenendo necessaria la sdemanializzazione del bene.

Vi è più che, al verificarsi ipso iure dell'effetto traslativo della proprietà, segue, sul piano del processo amministrativo, l'ulteriore conseguenza che il ricorrente non è legittimato «a proporre azioni intese alla conservazione e tutela del bene non più di sua proprietà, denunciando l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero» (cfr. C.G.A., Sez. riun., 28 marzo 2023, n. 180).

Ne deriva che, per tutelare i beni appartenenti al patrimonio disponibile, il Comune non può ricorrere all'autotutela esecutiva di cui all'art. 823, c. 2 c.c., perché deve utilizzare i metodi "ordinari" previsti dal codice civile.

La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Primo Referendario

Michele Di Martino, Referendario, Estensore

WWW.LAVORIPUBBLICI.IT

L'ESTENSORE
Michele Di Martino

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

WWW.LAVORIPUBBLICI.IT